



## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE**

**(Testo con note in ultima pagina a controdeduzioni ed osservazioni pervenute dai Municipi, Ordini e Associazioni)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 19/10/2010  
Testo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/03/2012

**IN VIGORE DAL 20 MARZO 2012**

Testo con note in ultima pagina a controdeduzioni ed osservazioni pervenute dai Municipi, Ordini e Associazioni

## Indice

Articolo 1	Principi e contenuti
Articolo 2	Campo di applicazione
Articolo 3	Compiti del Comune
Articolo 4	Regolamentazione degli abbattimenti
Articolo 5	Autorizzazione all'abbattimento
Articolo 6	Potature
Articolo 7	Tutela dell'area di rispetto <sup>98</sup> delle alberature esistenti
Articolo 8	Divieto di danneggiamento
Articolo 9	Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere
Articolo 10	Difesa fitosanitaria
Articolo 11	Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
Articolo 12	Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
Articolo 13	Tutela degli alberi di particolare <sup>125</sup> pregio
Articolo 14	Criteri per l'individuazione degli alberi di particolare <sup>125</sup> pregio
Articolo 15	Interventi sugli alberi di particolare <sup>125</sup> pregio
Articolo 16	Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di particolare <sup>125</sup> pregio
Articolo 17	Salvaguardia dei parchi storici e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale
Articolo 18	Ambito di applicazione e destinatari
Articolo 19	Comportamenti vietati
Articolo 20	Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione
Articolo 21	Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte
Articolo 22	Salvaguardia dei degli specchi d'acqua
Articolo 23	Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo
Articolo 24	Vigilanza
Articolo 25	Sanzioni
Articolo 26	Norma finale
Articolo 27	Validità del Regolamento <sup>0</sup>
Allegato 1	Comunicazione per l'abbattimento di alberi morti
allegato 2	Domanda di autorizzazione per l'abbattimento
Allegato 3	Domanda di valutazione albero di particolare <sup>125</sup> pregio
Allegato 4	Verifica caratteri per individuazione pianta di particolare <sup>125</sup> pregio

## Articolo 1 - Principi e contenuti <sup>1-32</sup>

1. Il Comune di Genova, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma II, della Costituzione, riconosce:

l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;  
che il verde, sia pubblico che privato, è elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo; ed assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita<sup>156</sup>.

2. Il Comune di Genova, con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dalla sovraordinata normativa vigente in materia<sup>33</sup> intende tutelare il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico - ambientale della città.

3. Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ambientale;
- climatica;
- ecologica
- paesaggistica
- estetica
- educativa
- culturale
- decorativa
- di sicurezza del territorio
- economica;
- igienica;
- psicologica;
- ricreativa;
- storica.

4. Il presente regolamento indica inoltre le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni di difesa:

- delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
- dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
- degli alberi di pregio e di quelli tutelati
- delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, siepi,
- delle macchie di vegetazione e dei prati naturali ricchi di biodiversità; <sup>157</sup>
- delle sponde dei torrenti. <sup>34</sup>

## Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Sono oggetto di protezione:

- le aree utilizzate a verde pubblico e privato<sup>35 36 37 158</sup>;
- le strade<sup>38</sup> alberate pubbliche e private;
- gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale.

2. Le piante<sup>0</sup> di particolare<sup>125</sup> pregio verranno rilevate, censite e segnalate alla popolazione proprio per la valenza storica che hanno sul territorio.

3. Sono esclusi dalla presente normativa:
- a) gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto - fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 3 del presente Regolamento<sup>58-60</sup> - , in coltivazione o in stato di abbandono, ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti.
  - b) vivai, orti e simili, fatto salvo quanto previsto agli art. 13-14-15 del presente Regolamento<sup>60</sup> ;
  - c) le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;
  - d) sono escluse le aree in stato abbandono colturale per le quali risulti necessario procedere ad interventi di bonifica e miglioramento vegetazionale o di riassetto del territorio, attraverso abbattimento di specie infestanti (erbacee perenni, arbustive, arboree)
  - e) i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;
  - f) ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi ed arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale con specifico censimento.
  - g) specie a carattere infestante e/o allergizzante non autoctone in forma di singolo individuo, ceppaia o nucleo appartenenti a specie non autoctone e/o invasive a titolo esemplificativo e non esaustivo<sup>39</sup>: Ailanthus, Robinia, Ficus carica<sup>40</sup> .

### Articolo 3 – Compiti del Comune

1. Il Comune di Genova si impegna a<sup>160</sup>:
- a) costituire, con successivo ed apposito provvedimento, la Consulta del Verde<sup>41-42-159</sup>, composta dal Comune e da associazioni, enti, ordini e colleghi<sup>45</sup> professionali interessati, al fine di esprimere pareri consultivi e non vincolanti, volontari, senza oneri a carico dell'Amministrazione;
  - b) fornire ai cittadini linee guida ovvero pareri prescrittivi e vincolanti finalizzati alla realizzazione ed alla gestione del verde, fermo restando, in ambito privato, i compiti progettuali in capo ai professionisti competenti in materia, quali Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari e finalizzate alla prevenzione della diffusione delle pollinosi in città<sup>43-61</sup>;
  - c) redigere un censimento del patrimonio verde pubblico esistente;
  - d) redigere un censimento del patrimonio arboreo di particolare<sup>125</sup> pregio;
  - e) eseguire sul verde di proprietà comunale, interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria<sup>44</sup>;
  - f) pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasioni di informazione e formazione ai cittadini e alle ditte che operano sul verde;
  - g) informare la cittadinanza attraverso: il Municipio interessato, i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l'ufficio Relazioni con il pubblico a riguardo degli interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico<sup>44</sup>;
  - h) promuovere la formazione nelle scuole sull'argomento oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde.
  - i) stimolare il volontariato ed incentivare l'adozione delle aree verdi da parte di singoli cittadini e/o associazioni.<sup>41</sup>
  - l) istituire una nuova tabella contenente l'elenco delle piante allergeniche e/o velenose assolutamente da vietare, per le quali si dovrebbero prevedere controlli e sanzioni adeguate;
  - m) garantire che dall'elenco delle specie arboree ed arbustive da privilegiare siano espunte le piante che, a causa del loro potere allergenico e/o della loro ampia diffusione sul territorio, possono causare l'insorgenza di allergie respiratorie da polline in individui predisposti.
  - n) di tutti gli obiettivi elencati sarà informato il Consiglio Comunale.

## Articolo 4 – Regolamentazione degli abbattimenti

1. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo <sup>46</sup> :

- a) gli alberi tutelati a livello regionale, come previsto dalla Legge 4 della Regione Liguria del 22 gennaio 1999 e s.m.e.i. <sup>49</sup>;
- b) gli alberi riconosciuti di particolare <sup>125</sup> pregio, a livello comunale, con appositi, specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Comunale impostati sui risultati ottenuti a seguito dello svolgimento, anche per fasi funzionali, delle operazioni di censimento del patrimonio verde <sup>47-49</sup>;
- c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ( $\varnothing > 25$  cm) <sup>53-162</sup>, misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica <sup>50</sup>, di 130 cm dal suolo;
- d) gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a cm 140 cm <sup>51-162</sup>, misurate ad un'altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati, in ogni caso deve essere preservata la vitalità della ceppaia;
- e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone ovvero alloctone <sup>52</sup> se di particolare <sup>125</sup> pregio, i filari di particolare <sup>125</sup> pregio e le siepi naturali riconosciuti, a livello comunale, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, riconoscimento che avverrà con appositi, specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Comunale impostati sui risultati ottenuti a seguito dello svolgimento, anche per fasi funzionali, delle operazioni di censimento del patrimonio verde <sup>47</sup>.
- f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i. <sup>48</sup>
- g) alberi piantati in esecuzione di progetti edilizi approvati dopo il 10.03.2003, pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c) e d). <sup>54-55</sup>
- h) palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto. <sup>54-55</sup>
- i) palme dotate di stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto <sup>54-55</sup>.
- j) palme piantate in esecuzione di progetti edilizi approvati dopo il 10.03.2003, pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti h) e i) <sup>54-55</sup>.
- k) alberi da frutto di età superiore ai 30 anni. <sup>54-55</sup>
- l) alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i). <sup>54-55</sup>

2. L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui al comma 1., punto a. il cui abbattimento è regolato dalla Legge Regionale n. 4/1999 e s. m. e i. a cui si rimanda <sup>49</sup>, può essere autorizzato solo in caso di :

morte dell'albero;

stretta necessità <sup>57</sup>, comprovata da apposita relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario) <sup>56</sup> che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale, imminente per la pubblica incolumità documentata da analisi strumentale <sup>59</sup>;

straordinarietà

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli alberi fruttiferi classificati di particolare pregio sia per il loro tipo di sviluppo sia per il loro tipo di cultivar (es.: cultivar locali a rischio di estinzione), come disposto dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento <sup>58-60-163</sup>.

4. Abbattimento di alberi o arbusti morti <sup>63</sup>

L'abbattimento di alberi o arbusti morti, facendo comunque salvi gli adempimenti autorizzativi previsti in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m. e i. <sup>65</sup> deve

avvenire previa comunicazione, come da modulistica allegata, corredata di relativa documentazione fotografica. Il materiale di risulta dell'abbattimento dovrà essere accantonato e conservato, per i successivi eventuali accertamenti da parte del Comune, per giorni 15 dalla data di abbattimento<sup>64</sup>. Il Comune potrà<sup>62-161-164</sup> eseguire o fare eseguire, entro il suddetto termine, un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione nonché per verificare, sempre entro il predetto termine di 15 giorni<sup>64-66-67</sup>, eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto; qualora non fosse possibile effettuare un ripristino in situ potrà essere richiesta la compensazione provvedendo ad inserire nuove piante in ambito pubblico urbano o forestale. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

#### 5. Stretta necessità<sup>165</sup>

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave ed imminente pericolo per l'incolumità<sup>70</sup> delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà<sup>68</sup> procedere all'abbattimento, previa semplice trasmissione al Comune di specifico atto di constatazione della situazione di fatto redatto e sottoscritto da professionisti abilitati (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario)<sup>61-71</sup>, dal Personale del Corpo Forestale dello Stato e/o dai Vigili del Fuoco<sup>69</sup>, ciascuno per quanto di specifica competenza. Il materiale di risulta dell'abbattimento dovrà essere accantonato e conservato per i successivi accertamenti per giorni 15. Il Comune potrà<sup>62-161</sup> eseguire o fare eseguire, entro il suddetto termine, un sopralluogo per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto; qualora non fosse possibile effettuare un ripristino in situ potrà essere richiesta la compensazione provvedendo ad inserire nuove piante in ambito pubblico urbano o forestale. Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l'insussistenza dello stato di stretta necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.<sup>72-73</sup>

#### 6. Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

1. gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio<sup>166</sup>;
2. gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
3. gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta<sup>76-166</sup>;
4. gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica<sup>166</sup>;
5. l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza<sup>75</sup>;
6. gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa<sup>167</sup>;
7. gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente PUC<sup>167</sup>.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata<sup>166</sup>, con apposita dichiarazione, redatta da parte tecnici competenti, quali Personale del Servizio Fitosanitario Regionale nei limiti di competenza e Personale del Corpo Forestale dello Stato nei limiti di competenza, ovvero sulla scorta di

una perizia tecnica sottoscritta da un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario)<sup>61-71</sup>. Qualora invece ricorrano i casi di cui ai punti 3, 6 e 7 sempre del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata tramite apposita perizia sottoscritta da un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario)<sup>61-71-77</sup>. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà<sup>74-161</sup> eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

#### Articolo 5 - Autorizzazione all'abbattimento<sup>79-80</sup>

1. Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, ai sensi del presente Regolamento, nei casi di straordinarietà previsti dal precedente articolo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei Beni Culturali, Paesaggistici ed Ambientali<sup>81</sup> nonché quanto previsto dalle vigenti norme tecniche di attuazione del PUC in merito alla salvaguardia del verde esistente<sup>78</sup>, deve inoltrare domanda di autorizzazione, come da modulistica allegata, al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento. Solo nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente Art. 4 comma 6 punto 5, il privato deve applicare la procedura indicata prevista dall'Art. 4 comma 5 "Stretta necessità", allegando alla documentazione da presentare anche copia autentica della sentenza giudiziaria de quo<sup>75</sup>.

2. All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista nell'articolo precedente, redatta, a seconda dei casi, da parte di professionisti abilitati<sup>71</sup> (quali Dottori Agronomi o Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari)<sup>61</sup> o personale del Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta sempre da un professionista abilitato<sup>71</sup>.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

4. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà<sup>83</sup> richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

5. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo sospende il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

6. Ferma restando la sospensione del termine di cui al precedente comma, la mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, costituisce autorizzazione implicita, in base al principio del silenzio – assenso<sup>84-168</sup>.

7. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita degli alberi, comportano le sanzioni previste all'articolo 25 del presente Regolamento.

8. Le piante abbattute senza autorizzazione dovranno essere sostituite dal proprietario o conduttore del fondo, a propria cura e spese secondo le prescrizioni impartite dal Comune, in situ o, se ciò non è possibile, secondo il principio di compensazione e con le modalità indicate nella seguente tabella<sup>82-85-169</sup>.

9. Il numero di individui che dovranno essere posti a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente regolamento e quelle imposte dalle vigenti normative di legge; il nuovo

impianto deve essere valutato anche in funzione dello sviluppo finale delle piante e dei tempi di accrescimento delle stesse<sup>88-89-170</sup>.

Tabella relativa alle modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO <sup>87-90</sup>
Diametro fino a cm 40	N. 2 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Diametro fino a cm 70	N. 3 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Diametro fino a cm 100	N. 4 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Diametro fino a cm 130	N. 5 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Diametro oltre cm 130	N. 7 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione	Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 130 cm dal colletto.

#### Articolo 6 – Potature

1. La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario.
2. Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade od edifici, non necessita, di norma, di tale intervento.
3. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore:
  - al valore di 1/5 calcolato come rapporto tra fusto e ramo, valido per un valore del diametro del fusto fino a cm 50;
  - al valore di cm 10 per un valore del diametro del fusto superiore a cm 50.<sup>92-171</sup>

Sono ammessi interventi di rimonda dal secco, alleggerimento della chioma in caso di documentati problemi fitostatici o fitosanitari ovvero straordinari interventi di messa in sicurezza per i quali sia prevista una forte riduzione della chioma.

4. I periodi di potatura consigliati<sup>0-2</sup>, fatto salvo comunque il rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Europea 2009/147 del 30.11.2009, dalla Legge Regionale n. 28/2009 e dal Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in città approvato con D.C.C. n. 111/2002<sup>0</sup>, sono i seguenti:

Dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. E' possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni.

Il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature.

Il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere.

Tutto l'anno per gli interventi di rimonda dal secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.

Per quanto attiene le palme si suggeriscono i mesi di marzo e aprile.<sup>93</sup>

5. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti<sup>172</sup>.

6. E' necessaria la disinfezione degli strumenti di taglio, all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%. Per le piante a rischio di trasmissione di patogeni fungini tramite potatura (cancro colorato del Platano, fusariosi delle palme, ecc.) la disinfezione degli attrezzi da taglio usati dovrà essere eseguita ogni qualvolta ci si sposta da una pianta a quella successiva.<sup>94-95</sup>

7. E' necessaria la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

8. E' fatto divieto di:

Capitozzare, in quanto il fatto costituisce danneggiamento, gli esemplari arborei, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fotostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e pericolosa la pianta, accorcia sempre significativamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma<sup>173</sup>.

Tale divieto è derogabile in caso di necessità volta a tutelare l'incolumità pubblica e privata, la dichiarazione di necessità sarà a carico dei competenti Uffici Tecnici del Comune.

Recidere a strappo le radici e lesionare le stesse con ferite laceranti, in quanto il fatto costituisce danneggiamento e facilita l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali.

9. E' vietato l'uso, sulle strade di interesse comunale<sup>96</sup>, di attrezzi meccanici rotanti (sfrangitori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita

10. In deroga a quanto previsto al precedente punto 3. del presente articolo, possono essere effettuati interventi di potatura su rami di diametro superiore a cm 10 esclusivamente in caso di grave ed imminente situazione di pericolo. Detti interventi di potatura possono essere effettuati anche al di fuori dei periodi di cui al precedente comma 4. Si sconsiglia il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm.<sup>97</sup>

11. Le capitozzature sono suggerite solo ove necessarie, per la costituzione o il mantenimento di forme obbligate e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

12. Esclusivamente per i palmizi, si dovranno effettuare interventi di potatura mirati al mantenimento del tradizionale "vaso", fermo restando tutte le disposizioni legate ad altre pratiche colturali.<sup>31</sup>

13. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi o regolamenti e fatto salvo il risarcimento del danno a' sensi del seguente comma, chiunque arrechi danno alle piante o violi i divieti di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25. Nel caso in cui sia compromessa la vita della pianta si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 25 per il caso di abbattimento in assenza di autorizzazione.<sup>91</sup>

## Articolo 7 – Tutela dell'area di rispetto delle alberature esistenti<sup>98</sup>

1. Per area di rispetto delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità.
2. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.
3. L'area di rispetto per gli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale è stata fissata dalla Regione Liguria in un raggio minimo di 6 metri dalla base del tronco.
4. Nell'area di rispetto è vietato costruire opere di qualunque genere. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 25 del presente Regolamento.<sup>99</sup>
5. Per i piccoli interventi che non richiedano l'esecuzione di scavi aventi una profondità superiore a 20 cm quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, eccetera, è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri, ad eccezione delle alberature tutelate<sup>174</sup>.
6. Le aree di rispetto, così definite, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 80 cm.
7. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta ed, in particolar modo, all'apparato radicale - anche superficiale - della stessa<sup>175</sup>.
8. Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, quali, ad esempio, di asfalto o in calcestruzzo, si dovrà lasciare permeabile<sup>100</sup>, l'intera superficie dell'area di rispetto, qualora in particolare in aree di ridotta estensione o per le quali non sia possibile modificare l'assetto della superficie si dovrà prevedere la massima superficie di rispetto, concordata / prescritta dai competenti Uffici Tecnici del Comune.

Tabella per la definizione delle aree di rispetto in funzione del diametro del fusto della pianta (misurato a 130 cm dal colletto) a maturità raggiunta

DIMENSIONI PIANTE	RAGGIO
Per piante con diametro inferiore a 20 cm ( $\varnothing < 20$ cm)	2,0 m
Per piante con diametro da 20 cm a 40 cm ( $20 \leq \varnothing < 40$ )	2,5 m
Per piante con diametro da 40 cm a 60 cm ( $40 \leq \varnothing < 60$ )	3,0 m
Per piante con diametro superiore a 60 cm ( $\varnothing \geq 60$ )	4,0 m
Arbusti	2,0 m

## Articolo 8 – Divieto di danneggiamento<sup>105-176</sup>

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante.

2. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi a tutela dell'incolumità pubblica e privata<sup>101</sup>;
- b) rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;
- c) realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature, comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e successive modificazioni;
- d) effettuare ricariche di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
- e) servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere;
- f) impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali; nei casi di sostituzione di tratte di servizi sottosuolo questi dovranno essere allontanati dalla base del tronco di una distanza non inferiore a metri 2,5, qualora non sia possibile effettuare uno spostamento gli Uffici tecnici del Comune potranno prescrivere opportune azioni a tutela, salvaguardia o di sostituzione delle piante lesionate;
- g) affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante; è ammessa, nelle aree pubbliche, unicamente l'affissione di cartellini ad uso identificativo della specie ovvero contenenti dati alfanumerici ad uso censorio.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi o regolamenti e fatto salvo il risarcimento del danno a' sensi del seguente comma, chiunque arrechi danno alle piante o violi i divieti di cui al comma 2 del presente articolo, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25. Nel caso in cui sia compromessa la vita della pianta si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 25 per il caso di abbattimento in assenza di autorizzazione<sup>102</sup>.

4. Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale, mediante il pagamento di una somma pari al valore delle stesse, secondo i parametri fissati con apposito atto del Dirigente competente.

5. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, laddove si renda necessario procedere all'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati (da privati o anche da enti pubblici) nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debbano essere rimossi esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, dovrà essere versato al Comune<sup>103</sup> un "indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti e corrispondente al costo di riproduzione del bene albero.<sup>104-105</sup>

L'indennizzo è determinato, sulla base dei valori di mercato, con procedimento di tipo parametrico tenendo conto delle variabili costituite dal prezzo d'acquisto, dal valore estetico, dall'ubicazione urbana, dalle dimensioni e dalle condizioni di salute, secondo le tabelle di seguito indicate:

-a Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Liguria"<sup>106-107</sup> ridotti del 26,50% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

-b Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

-c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

-d Indice secondo la localizzazione<sup>108-109-110-177</sup>

10 = centro (giardini e parchi posti sotto tutela; Area di Interesse Locale Parco delle Mura, Percorso Acquedotto Storico ; alberate tutelate )

8 = media periferia

6 = periferia

4 = zone rurali - boschi.

-e Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

-f Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

-g Valore ornamentale:

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$$

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

C.1. = costo di smaltimento del materiale di risulta ovvero di cipparura

$$I = V.o. + S.a. + C.1.$$

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

6. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, il Comune<sup>103</sup> si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove: I = Indennizzo spettante al Comune<sup>103</sup>

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Comune a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Le aree di rispetto sono trattate all'Articolo 7 del Regolamento, la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a) a 5 m per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è

determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove

D.B.	=	Danno Biologico
V.o.	=	Valore ornamentale
H	=	Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul Teorema di Carnot.

I parametri interessati dalla formula sono:

“s” e “t” = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che s e t non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il Teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m)(t + m)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti (\* vedi in calce al testo)

Altri danni ai soggetti arborei:

Qualora si riscontrassero danni non ascrivibili a scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc. al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla

pianta danneggiata.

Tabella per la definizione della distanza critica dal colletto (distanza minima) da rispettarsi nell'esecuzione di scavi

DIAMETRO DEL FUSTO (CM) MISURATO A UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL SUOLO	DISTANZA CRITICA (M)
Arbusti	1,0 m
Inferiore a 20 cm ( $\varnothing < 20$ )	1,0 m
Da 20 cm a 25 cm ( $20 \leq \varnothing < 25$ )	1,5 m
Da 25 cm a 37 cm ( $25 \leq \varnothing < 37$ )	2,0 m
Da 37 cm a 50 cm ( $37 \leq \varnothing < 50$ )	2,5 m
Superiore a 50 ( $\varnothing \geq 50$ )	3,0 m

Articolo 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere<sup>111-112-178</sup>

1. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi di pregio esistenti, di cui è previsto il mantenimento avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali<sup>179</sup>.
2. Nella progettazione dei parcheggi alberati, si dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo. Le specie dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti. Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante<sup>113-180</sup>.
3. Negli insediamenti aventi superficie > 2.000,00 mq, sia agricoli, che industriali, artigianali e commerciali, come ad esempio stabilimenti e capannoni, si dovrà prevedere una adeguata fascia vegetazionale a perimetro, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli effetti sull'ambiente posto a perimetro utilizzando specie arboree e arbustive idonee a contrastare la diffusione di polveri rumori e fumi, favorendo in particolare l'impiego di specie autoctone.
4. Gli interventi edilizi devono essere eseguiti con modalità atte a salvaguardare il verde esistente; a tal fine, in area di cantiere, sono vietati tutti i comportamenti elencati all'articolo 8 del presente Regolamento.
5. In area di cantiere, al fine di proteggere gli alberi, gli arbusti e le siepi da conservare, si devono realizzare adeguate protezioni, atte ad evitare urti e contatti con i mezzi<sup>114</sup>.
6. Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla chioma degli alberi e dei cespugli.
7. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco...) fino al livello finale della eventuale ricarica.
8. Il Comune agevola tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera a difesa del fusto colletto e apparato radicale.
- 9.

## Articolo 10 – Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato<sup>115</sup>
2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati previsti dalle vigenti normative. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite dai patogeni oggetto di lotta obbligatoria, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Liguria. Quest'ultimo stabilirà le modalità di intervento più idonee. I trattamenti sui viali e/o in ambienti urbani (con la sola esclusione dei trattamenti endoterapici) devono essere comunicati, a cura e spesa dell'esecutore dei trattamenti stessi, con almeno 48 ore di anticipo ai residenti interessati<sup>181</sup>.
3. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati per l'uso specifico<sup>116-117-182</sup>.
4. L'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori è ritenuto metodo utile al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, nonché per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema.
5. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti<sup>118</sup> (*ad es: ifantria* o altri), tale da causare significativi problemi a persone e piante, il Settore competente del Comune, in collaborazione con il competente Servizio Fitosanitario della Regione Liguria<sup>119</sup>, dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni cui attenersi<sup>183</sup>.

## Articolo 11 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte e possedere requisiti standard minimi di salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.
2. Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

Per interventi di rinaturalizzazione: è consentita solo la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, o creazione di nuclei arborati, e arbustivi, necessari a ricostruire l'equilibrio dell'ecosistema naturale originale.

Per interventi in zona agricola: è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone, facendo particolare attenzione alle aree protette limitrofe al fine di conservare e migliorare la biodiversità naturale.

Per interventi nelle zone urbane: si consiglia<sup>0</sup> l'uso prevalente di latifoglie, privilegiando le specie botaniche autoctone o esotiche purchè compatibili col clima e col paesaggio ligure, e non infestanti<sup>120-184</sup>. Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, devono mirare comunque ad un miglioramento ambientale<sup>121</sup>.

Garantire l'inserimento del criterio della allergenicità tra le prescrizioni da fissare per i nuovi impianti arborei o per la sostituzione di alberi esistenti.

3. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali.

#### Articolo 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, si applica la normativa vigente.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, le distanze minime di impianto da rispettare<sup>122</sup> sono le seguenti<sup>185</sup>:

Tipologia degli Alberi	Distanze minime di impianto	Esempi
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m (alberi di I grandezza)	12 m	Platani, Tigli
Alberi che a maturità avranno un'altezza tra 10 e 20 m (alberi di II grandezza)	8 m	Aceri
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m (alberi di III grandezza)	6 m	Pruni
Alberi con portamento fastigiato o piramidale	6 m	Querce fastigate

#### Articolo 13 – Tutela degli alberi di particolare pregio<sup>125-186</sup>

1. Il Comune di Genova riconosce e promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi riconosciuti di particolare pregio a livello comunale con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde, nonché dei filari e delle alberate, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.

2. I proprietari pubblici e privati di alberi di particolare pregio devono adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari, al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi.<sup>123-124-125</sup>

3. Il Comune potrà contribuire, unitamente alla Regione Liguria, alla conservazione degli alberi di

particolare pregio.<sup>126-187</sup>

#### Art. 14 - Criteri per l'individuazione degli alberi di particolare pregio<sup>125-186</sup>

1. Il Consiglio Comunale individua sulla base dei criteri di cui al presente articolo gli alberi che presentano caratteristiche di particolare pregio avvalendosi dell'apposita Commissione istituita ai<sup>125</sup> sensi del comma 2. Gli alberi di particolare pregio sono inseriti nel relativo Elenco. Ai fini dell'individuazione degli alberi di particolare pregio il Comune tiene conto anche delle segnalazioni provenienti da Cittadini, Associazioni, Ordini Professionali.

L'inserimento nell'Elenco degli alberi di particolare pregio avviene sulla base dei seguenti criteri<sup>127</sup>:

- dimensione: gli alberi per essere di particolare pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- avere un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.

2. La Commissione Alberi di particolare Pregio, da costituirsi con Deliberazione di Giunta Comunale e comunicare al Consiglio Comunale, è composta da 5 soggetti di cui: 3 facenti parte dei Settori Comunali afferenti al Verde Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Corpo Forestale dello Stato aventi opportuno titolo o formazione professionale.

3. Ferme restando le procedure previste dalla Legge Regionale n. 4/1999 e s.m.e. i. sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino segnalare un albero che, in base ai criteri indicati dall'All. 4 del presente regolamento, presenti caratteristiche rispondenti a quelle richieste per la classificazione tra gli alberi di particolare pregio, debbono effettuare apposita segnalazione all'Amministrazione comunale conforme alla scheda costituente all. 3 al presente regolamento.

4. Le segnalazioni pervenute verranno valutate dall'Amministrazione Comunale a' sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Qualora emergano caratteristiche di particolare pregio tali da far ritenere la sussistenza dei presupposti per un possibile riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, il Comune provvede a segnalare il caso alla Regione Liguria per la valutazione prevista ai sensi della Legge Regionale n. 4/1999

6. L'avvio del procedimento diretto alla classificazione di un albero come albero di particolare pregio, all'interno del territorio comunale, viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione<sup>127</sup>.

#### Articolo 15 – Interventi sugli alberi di particolare pregio<sup>125</sup>

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di particolare pregio devono essere autorizzati dal Comune<sup>128</sup>. Qualora gli alberi oggetto di modifica della chioma o dell'apparato radicale presentassero patologie per le quali siano previsti interventi di lotta obbligatoria in forza di Legge sarà necessario acquisire preventive indicazioni del Servizio Fitosanitario della Regione Liguria.

2. Il mancato adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione determina l'automatica revoca della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Per quanto riguarda gli alberi tutelati dalla Legge 4 della Regione Liguria del 22 gennaio 1999 e s.m.e.i. gli interventi sono da considerarsi eccezionali ed autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.
4. Sono consentiti interventi sugli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.
5. Il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Articolo 16 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di particolare pregio<sup>125</sup>

1. In caso di abbattimento autorizzato di alberi di particolare pregio, in sostituzione degli stessi dovranno essere poste a dimora piante della stessa specie, salvo diverse disposizioni del Comune<sup>129</sup>.
2. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire come indicato nella seguente tabella<sup>132</sup>:

Tabella relativa alle modalità di sostituzione degli alberi di particolare pregio<sup>125</sup>

ALBERO ABBATTUTO	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO <sup>131-132</sup>
Diametro inferiore a 50 cm ( $\varnothing < 50$ cm)	N. 1 PIANTA classe di circonferenza minima 6-8 cm
Diametro da 50 cm a 100 cm ( $50 \leq \varnothing < 100$ )	N. 1 PIANTA classe di circonferenza minima 8-10 cm
Diametro superiore a 100 cm ( $\varnothing \geq 100$ )	N. 1 PIANTA classe di circonferenza minima 10-12 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 130 cm. dal colletto.

3. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di particolare pregio<sup>125</sup>, che non siano preventivamente autorizzati sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 25 del presente Regolamento<sup>130-133</sup>.

Articolo 17 – Salvaguardia dei parchi storici e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale<sup>135-188</sup>

1. Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi storici e giardini di pregio con caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, sono consentiti nel rispetto di quanto contenuto e previsto nella Carta di Firenze se diretti alla conservazione di tali aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al restauro ed al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.
2. Gli interventi di cui al primo comma, devono avvenire nel rispetto del presente regolamento e previa presentazione al Servizio competente di un apposito progetto, approvato dalla *Commissione per il Paesaggio* e sottoposto al Consiglio Comunale, sentito il parere vincolante dei competenti Uffici Comunali che svolgono funzioni relative alla manutenzione del verde, se trattasi di beni di proprietà

comunale, e della *Consulta del Verde*, dal momento della sua istituzione.

3. Il presente articolo si applica esclusivamente alle aree non soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e s. m. e i., aree per le quali vige invece la sovraordinata normativa statale.<sup>134</sup>

#### Articolo 18 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 -3 del presente articolo <sup>136</sup>, si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi, giardini o verde pubblico in genere, di proprietà o in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune di Genova s'impegna a realizzare nei parchi e giardini storici<sup>189</sup>:
  - a. itinerari botanici
  - b. itinerari artistico-culturali-letterari
  - c. itinerari musicali
3. Il Comune di Genova s'impegna con il presente regolamento a conservare, riqualificare, promuovere i parchi storici e i giardini di particolare valore storico-paesaggistico.
4. Degli obiettivi elencati sarà informato il Consiglio Comunale.

#### Articolo 19 – Comportamenti vietati

Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:

1. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
2. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
3. addestrare cani;

Le sanzioni per la mancata osservanza dei divieti sopra riportati sono indicate nell'articolo 25 del presente Regolamento.

Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e dai Regolamenti di Polizia Locale e sulla Tutela ed il Benessere degli Animali:

accendere fuochi

imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi;

alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;

danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi;

inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;

danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua;

abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi come sanzionato dalle vigenti leggi e regolamenti in materia<sup>139</sup>;

tenere incustoditi animali così da provocare danni a persone e/o cose, salvo in questi casi l'applicazione di disposizioni penali in materia,;

permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. in assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo<sup>137-138</sup>;

accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore.

#### Art. 20 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, il Comune, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività<sup>190</sup>:

introdurre veicoli a motore o elettrici per particolari esigenze;  
organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive nel rispetto delle alberature esistenti e per un tempo limitato;  
installare attrezzature mobili;  
mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici  
raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche  
esercitare forme di commercio o altre attività  
utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari  
affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa, affiggere sugli alberi avvisi, stendardi, striscioni, manifesti anche con l'ausilio di corde  
entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia.

2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

#### Art. 21 – Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte<sup>140-141-191</sup>

1. È vietato effettuare il diserbo lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, mediante l'uso del fuoco e il diserbo chimico<sup>142-143-144-145</sup>.

2. E' di norma vietato tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da nuovi attraversamenti stradali, fatto salvo quanto diversamente previsto dai vigenti Piani di Bacino.

#### Art. 22 – Salvaguardia degli specchi d'acqua<sup>34-146-194</sup>

1. Sono salvaguardati gli specchi d'acqua nonché la vegetazione riparia<sup>192</sup>.

2. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico - sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendano necessario tale intervento, previa autorizzazione comunale, nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

3. La chiusura degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere autorizzata dal Comune solo ove sia strettamente necessaria e nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale<sup>193</sup>.

4. In caso di violazione delle suddette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.

5. E' vietato scaricare negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti, così come sanzionato dagli articoli 192/2° e 255/1° Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale.

Art. 23 – Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1° del presente Regolamento<sup>147</sup>, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento di macchioni arbustivi, delle storiche piantate di particolare pregio e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, riconoscimento che avverrà con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde.
2. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.
3. L'abbattimento o l'estirpazione di macchioni arbustivi, delle storiche alberate<sup>148</sup> e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà potrà essere autorizzata:  
nei casi previsti dall'articolo 4 del presente regolamento, provvedendo alla sostituzione delle piante abbattute;  
qualora l'abbattimento o l'estirpazione facciano parte di un progetto di riqualificazione del verde e delle aree naturali che comporti una migioria ambientale dell'esistente.
4. Non sono soggette a tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici non sottoposti a vincoli paesaggistici e monumentali statali<sup>195</sup>.
5. Nei casi di abbattimenti o di estirpazioni non autorizzati si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 24 del presente Regolamento, per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano agli interventi realizzati dal Comune di Genova e da altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui, sempre nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia<sup>0-196</sup>.
7. Gli abbattimenti dei tutori vivi delle piante, compiuti con gli incentivi comunitari, e le realizzazioni future, effettuate secondo le prescrizioni del Piano Agricolo Comunitario, sono esclusi dal presente articolo<sup>149-197</sup>.

Disposizioni finali  
Art. 24 – Vigilanza<sup>150-151-198</sup>

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia unitamente al Settore tecnico competente in materia di manutenzione e gestione del verde, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, Guardie ecologiche volontarie se istituite e, più generalmente, tutti gli organi ed i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.

2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981.

Art. 25 – Sanzioni<sup>91-153-154-155-199</sup>

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore quali il D.lgs. 42/04 e s. m. e i. <sup>153</sup>, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

\*PMR: Pagamento Misura Ridotta

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
5	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI (per ogni singolo albero)	
	• DIAMETRO DA 25 CM A 35 CM	DA € 30 A € 240 *PMR € 60
	• DIAMETRO DA 35 CM A 50 CM	DA € 50 A € 400 *PMR € 100
	• DIAMETRO SUPERIORE A 50 CM	DA € 70 A € 500 *PMR € 140
5	• MANCATA SOSTITUZIONE	DA € 60 A € 480 *PMR € 120
6	CAPITIZZAZIONE NON AUTORIZZATA	DA € 70 A € 500 *PMR € 140
7	MANCATO RISPETTO DELL'AREA DI RISPETTO	DA € 30 A € 240 *PMR € 60
8	DANNEGGIAMENTI SPECIFICI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE O DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 – TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE	DA € 25 A € 500 *PMR € 50
9	DIFFORMITA' ESECUTIVA DAL PROGETTO	DA € 70 A € 500 *PMR € 140
14 –15	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PREGIO O TUTELATI	
	• ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE	DA € 100 A € 500 *PMR € 167
	• ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI	DA € 60 A € 480 *PMR € 120
18	COMPORAMENTI VIETATI	DA € 25 A € 500 *PMR € 50
19	COMPORAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	DA € 25 A € 160 *PMR € 50

21	SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA	DA € 90 A € 500 *PMR € 167
23	SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTE IN AMBIENTE AGRICOLO - VIOLAZIONI PREVISTE DAL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 23	
	• ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE – PER METRO LINEARE DI SIEPE O METRO QUADRO DI MACCHIA	DA € 100 A € 500 *PMR € 167
	• ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI - DANNEGGIAMENTI ED ALTRE IPOTESI DI COMPORTAMENTI ILLECITI	DA € 60 A € 480 *PMR € 120

2. Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Dirigente del Servizio comunale specificamente individuato dall'Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.

3. Questi è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto degli organismi che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito.

4. Il medesimo Dirigente è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del Servizio.

5. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

6. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del predetto dirigente, verrà effettuata ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981.

7. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste ed irrogate <sup>152</sup> nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

8. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato con successivo provvedimento.

#### Art. 26- Norma finale

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.

#### Art. 27- Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione

secondo quanto previsto dall' Art. 6 dello Statuto del Comune di Genova.

\* Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos $\beta$	(Gradi)		
		I	s	t	m	n	u	p	H	r
Xxxx	Tilia hybrida	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	- 0,20988	102.	28,333 3	76,00

## **Controdeduzioni alle osservazioni formulate dai Municipi, dagli Ordini Professionali e dalle Associazioni**

**N° d'apice**

**Controdeduzione**

- 0 Modifiche introdotte dall'Ufficio proponente.
- 1 Il Municipio Centro Est chiede un regolamento ed indicazioni di carattere generale per le nuove aree verdi pubbliche e private (piantumazione, specie, irrigazione); controdeduzione all'osservazione: non si ritiene opportuno accogliere l'osservazione in quanto troppo generica.
- 2 Si accoglie l'osservazione formulata dal Municipio Centro Est, inserendo i periodi consigliati per le potature.
- 3 Il Municipio Centro Est chiede di stabilire un criterio di revisione del regolamento, semi-automatico o periodico; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene opportuno accogliere l'osservazione in quanto troppo vincolante per l'Amministrazione.
- 4 Il Municipio Centro Est chiede una suddivisione delle competenze in materia di verde pubblico tra Municipi e Comune e un adeguamento delle risorse; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 5 Il Municipio Centro Est chiede siano inseriti riferimenti al ruolo dei volontari ed alle adozioni; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 6 Il Municipio Centro Est chiede che sia approfondito l'argomento relativo alla Consulta del Verde, in particolare la sua composizione ed il suo ruolo; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto si ritiene opportuno rimandare la specificazione di quanto richiesto a successivo provvedimento.
- 7 Il Municipio Centro Est chiede che siano attivate nuove risorse umane e finanziarie; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 8 Il Municipio Centro Est chiede che sia fatto riferimento ai parchi naturali e agli interventi sugli stessi; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 9 Il Municipio Centro Est chiede l'istituzione di un capitolo di spesa sui contratti di servizio di ASTER e di AMIU riferito al Parco del Peralto e alle ville; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 10 Il Municipio Centro Est chiede che sia inserito un riferimento alla vigilanza e al presidio delle aree verdi; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 11 Il Municipio Centro Est chiede che siano coinvolte le strutture culturali e museali aventi sede all'interno dei parchi storici e delle ville cittadine; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 12 Il Municipio Bassa Val Bisagno chiede un maggior controllo da parte del Comune sugli abbattimenti di alberature di pregio o soggette a salvaguardia e l'obbligo, per il Comune, di effettuare un sopralluogo entro 30 gg dal ricevimento della domanda di autorizzazione all'abbattimento; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto la necessità del sopralluogo è oggetto di valutazione tecnica dell'ufficio.

- 13 Il Municipio Bassa Val Bisagno chiede che siano aumentate le sanzioni previste in caso di violazioni relative agli abbattimenti; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto materia regolata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
- 14 Il Municipio Valpolcevera chiede che sia inserito un rappresentante di ciascun Municipio all'interno della Consulta del Verde; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto si ritiene opportuno rimandare quanto richiesto a successivo provvedimento.
- 15 Il Municipio Valpolcevera chiede che siano individuati i componenti della Consulta del Verde (associazioni, enti, ordini professionali); controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto si ritiene opportuno rimandare quanto richiesto a successivo provvedimento.
- 16 Il Municipio Valpolcevera chiede di dettagliare il ruolo dei Municipi in materia di informazione da rendere ai cittadini; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 17 Il Municipio Valpolcevera chiede siano previsti sul territorio punti di ascolto per i cittadini; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 18 Il Municipio Valpolcevera chiede di prevedere l'espressione di un parere vincolante del Consiglio Municipale nei casi di sostituzione di alberi previsti nel regolamento; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile prevedere quanto richiesto, in quanto non rientra nelle competenze del Consiglio Municipale il rilascio del suddetto parere.
- 19 Il Municipio Valpolcevera chiede che non vi siano costi a carico della Civica Amministrazione connessi all'istituzione e all'attività della Consulta del Verde; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 20 Il Municipio Valpolcevera chiede che il regolamento sia trasmesso per conoscenza alle associazioni dei proprietari di immobili e a quelle del settore edilizio; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 21 Il Municipio Valpolcevera chiede che le tabelle presenti nel testo di alcuni articoli del regolamento siano inserite in appositi allegati; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto non si ritiene che quanto richiesto sia utile.
- 22 Il Municipio Valpolcevera chiede il contenimento dei costi e degli oneri in capo ai soggetti privati; controdeduzione all'osservazione: non accoglibile in quanto snaturerebbe il contenuto e le finalità del Regolamento.
- 23 Il Municipio Valpolcevera chiede di allegare una cartografia relativa alle aree comunali alle quali si applica il regolamento; controdeduzione all'osservazione: si respinge in quanto tecnicamente non applicabile;
- 24 Il Municipio Valpolcevera chiede che siano specificati gli uffici competenti in materia di applicazione del regolamento; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto non attinente, come oggetto, al presente Regolamento.
- 25 Il Municipio Valpolcevera chiede di prevedere il caso di eventuale abbattimento di alberi, da parte di soggetti privati, finalizzati al reperimento di aree da destinare alla produzione di energia alternativa; controdeduzione

- all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere l'osservazione, in quanto in contrasto con norme sovraordinate.
- 26 Si accoglie l'osservazione del Municipio Valpolcevera che chiede di correggere i riferimenti all'art. 24, in materia di sanzioni, in quanto le sanzioni sono previste dall'art. 25; si sostituisce all'art. 24, ogni qualvolta richiamato nel testo in relazione alle sanzioni, l'art. 25;
  - 27 Si accoglie l'osservazione del Municipio Ponente che segnala, a pagina 15, la numerazione è errata in quanto manca il punto 5) e si provvede alla revisione della numerazione di articoli e commi;
  - 28 Si accoglie l'osservazione del Municipio Ponente che segnala che, a pagina 14, compare il testo: "B) INTERVENTI SULLA CHIOMA" in mancanza di un precedente punto A); si elimina il testo "B) INTERVENTI SULLA CHIOMA" e lo si sostituisce con il punto "6.";
  - 29 Il Municipio Medio Levante chiede l'inserimento di un articolo dedicato alle definizioni delle locuzioni "verde pubblico", "verde privato", "verde urbano", "verde extraurbano" utilizzate nel regolamento; controdeduzione all'osservazione: si ritiene l'osservazione accoglibile, ma si ritiene opportuno rimandare quanto richiesto a successivo specifico provvedimento di competenza dirigenziale e/o della Giunta Comunale;
  - 30 Il Municipio di Levante chiede che sia inserito un richiamo alle specie allergizzanti e che sia proposto l'inserimento di specie a basso potere allergizzante in occasione di reimpianti, sostituzioni o nuovi impianti; controdeduzione all'osservazione: si ritiene l'osservazione accoglibile, ma si ritiene opportuno rimandare quanto richiesto a successivo specifico provvedimento di competenza dirigenziale e/o della Giunta Comunale;
  - 31 Si accoglie l'osservazione formulata dalla civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio di richiesta di inserimento di specifiche indicazioni di potatura per i "palmizi" all'interno del Regolamento;
  - 32 L'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Provv. di Genova e Savona chiede maggiore chiarezza, nel delimitare il campo di applicazione del regolamento, relativamente alle aree tutelate e/o vincolate a seguito di provvedimenti nazionali o regionali; controdeduzione all'osservazione: si respinge, in quanto non si ritiene necessario specificare quanto già contenuto in norme con finalità diversa e di natura sovraordinata.
  - 33 Si accoglie l'osservazione formulata dalla civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio di richiesta che quanto indicato nel Regolamento faccia salvo quanto previsto dalla sovraordinata normativa vigente in materia (D.lgs n. 42/04 e s.m. e i.).
  - 34 Si accoglie l'osservazione formulata da Confagricoltura di richiesta di eliminazione del termine "maceri" in quanto fattispecie non presente sul territorio comunale.
  - 35 Il Municipio Centro Ovest chiede che venga aggiunta tra le fattispecie oggetto di protezione la "vegetazione erbacea che presenta particolare pregio"; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene opportuno inserire la tipologia di vegetazione richiesta in quanto già oggetto di tutela da parte di specifica Legge Regionale.
  - 36 Il Municipio Centro Ovest chiede che venga aggiunta tra le fattispecie oggetto di particolare attenzione il verde degradato; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto il "verde degradato" non è una tipologia di verde ma solo una condizione dello stesso.

- 37 Il Municipio Bassa Valbisagno chiede che vengano inseriti gli indirizzi di pianificazione del territorio espressi nella D.C.C. n. 1/2009 indicando le diverse specie presenti nelle due linee virtuali, quella blu e quella verde; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto in quanto non attinente, come finalità, al presente Regolamento.
- 38 Si accoglie l'osservazione di Confagricoltura, sostituendo la dicitura "banchine stradali" con la parola ancor più generica "strade" anziché "viali" come richiesto.
- 39 Il Municipio Medio Levante chiede che venga eliminato l'elenco delle essenze inserito a titolo meramente esemplificativo; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene opportuno accogliere quanto richiesto in quanto si ritiene comunque utile indicare in maniera esplicita, seppure sempre a titolo esemplificativo, le specie vegetali effettivamente infestanti presenti sul territorio comunale.
- 40 Si accoglie l'osservazione di Confagricoltura, aggiungendo la dicitura "carica" dopo la parola "Ficus".
- 41 Il Municipio Centro Ovest chiede: che i Municipi vengano inseriti tra i partecipanti alla Consulta del Verde; di specificare meglio compiti, requisiti e numero dei componenti della Consulta del Verde; di aggiungere al comma 1 dell'art. 3 la seguente voce: "stimolare il volontariato ed incentivare l'adozione delle aree verdi da parte dei singoli cittadini e/o associazioni"; controdeduzione alle osservazioni: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto relativamente alla Consulta del Verde in quanto l'atto costitutivo della Consulta del Verde dovrà essere oggetto di specifici provvedimenti non di competenza del Consiglio Comunale; per quanto concerne invece l'inserimento di un'ulteriore voce al punto 1. dell'art. 3, la richiesta viene accolta.
- 42 Il Municipio Medio Levante chiede di specificare dettagliatamente le sigle delle associazioni, ordini ed enti che andranno a comporre, oltre al Comune, la Consulta del Verde; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere quanto richiesto poiché l'atto costitutivo della Consulta del Verde dovrà essere oggetto di specifici provvedimenti non di competenza del Consiglio Comunale;
- 43 Si accoglie l'osservazione di Confagricoltura con la quale si chiede che vengano meglio specificate le specializzazioni dei "professionisti competenti in materia", inserendo le diciture esatte dei singoli titoli di studio.
- 44 Confagricoltura chiede di eliminare le voci e) e g) del punto 1. dell'art. 3; controdeduzione all'osservazione: non si ritiene possibile accogliere l'osservazione in quanto trattasi di attività istituzionali del Comune e non "buoni propositi", come invece asserito.
- 45 Si accoglie l'osservazione proposta dagli Ordini e Collegi professionali di inserire anche la voce "collegi" tra i possibili componenti della Consulta del Verde.
- 46 Il Municipio Medio Levante chiede di escludere da quanto previsto dal comma 1. dell'art. 4 gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica; controdeduzione all'osservazione: quanto richiesto è già presente all'interno dell'art. 4 e si evince dalla lettura del combinato disposto dai commi 2., 5. e 6. sempre dell'art. 4.; non si ritiene quindi di dover apportare alcuna modifica al testo.
- 47 Si accoglie l'osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio inserendo la dicitura "con appositi, specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Comunale impostati sui risultati ottenuti a seguito

- dello svolgimento, anche per fasi funzionali, delle operazioni di censimento del patrimonio verde”; questo al fine di consentire al Comune di anticipare, ove necessario, i tempi di riconoscimento del particolare pregio dei filari ma anche di singoli gruppi di alberi.
- 48 Si accoglie l’osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio inserendo la voce “f”.
  - 49 Confagricoltura chiede di chiarire se gli alberi riconosciuti di particolare pregio (Art. 4 - punto 1.- voce “b”), alla luce anche di quanto previsto dal primo cpv. del punto 2., possano essere abbattuti o no. Controdeduzione all’osservazione: si accoglie eliminando il richiamo alla voce “b” nel punto 2. medesimo.
  - 50 Confagricoltura chiede di eliminare l’espressione “di buona pratica dendrometrica”; controdeduzione all’osservazione: non si ritiene opportuno accogliere l’osservazione in quanto trattasi di una definizione corretta ed esaustiva, seppure “tecnica”.
  - 51 Confagricoltura chiede di adottare la seguente espressione: “gli alberi a più fusti/polloni, i cui tre polloni principali di circonferenza non inferiore a 25 cm., la cui circonferenza totale assommi a un valore pari o superiore a cm 160 ecc.”; controdeduzione all’osservazione: si ritiene possibile accogliere parzialmente l’osservazione riducendo da 160 cm a 140 cm il valore richiesto della circonferenza totale.
  - 52 Confagricoltura chiede di sostituire la parola “alloctone” con la parola “esotiche”; controdeduzione all’osservazione: non si ritiene possibile accogliere l’osservazione in quanto il termine “alloctona” risulta più esaustivo rispetto a quello proposto
  - 53 Il Municipio Ponente chiede che il Comune preveda delle procedure di maggior salvaguardia anche per le situazioni definite “Straordinarie”; chiede altresì che la dimensione minima del diametro del tronco delle piante abbattibili sia ridotto alla misura di 40 cm; controdeduzione all’osservazione: quanto richiesto in materia di controlli è già ampiamente previsto nel corpo del Regolamento mentre per quanto concerne la dimensione minima del diametro del tronco delle piante abbattibili, alla voce c) del punto 1. dell’Art. 4 la dimensione minima è già indicata in 25 cm, un valore ancora più restrittivo rispetto a quello richiesto dal Municipio. Non si ritiene pertanto necessario apportare modifiche al testo del Regolamento.
  - 54 Si accoglie l’osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio inserendo le voci da “h” a “l”.
  - 55 Come n° 54.
  - 56 Il Municipio Bassa Val Bisagno chiede che la relazione agronomica e VTA visivo vengano effettuati da tecnici del Comune anziché da liberi professionisti per ridurre le spese a carico del privato; controdeduzione all’osservazione: quanto richiesto non è accoglibile sia in quanto limitativo nei confronti delle attività dei liberi professionisti sia in quanto non sostenibile in termini di risorse umane e strumentali da parte del Comune.
  - 57 Il Municipio Medio Levante chiede che la dicitura “stretta necessità” sia sostituita con la dicitura “Stato di necessità”; controdeduzione all’osservazione: quanto riportato nel testo del Regolamento si ritiene più attinente alle fattispecie descritte nel paragrafo in oggetto rispetto a quanto proposto dal Municipio. Non si ritiene pertanto necessario apportare modifiche al testo del Regolamento.
  - 58 Confagricoltura chiede che vengano esplicitati criteri per la definizione degli alberi da frutto “di pregio”; controdeduzione all’osservazione: accolta

tramite la modifica del comma 3 dell'art. 4 nel seguente modo:”Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli alberi fruttiferi classificati di particolare pregio, come disposto dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento”. Cfr. anche osservazione n. 125.

- 59 Gli Ordini Agronomi e Forestali e i Collegi Agrotecnici e Periti Agrari chiedono che venga tolta la dicitura “VTA visivo e strumentale redatta da un tecnico competente in materia” e sostituita con la seguente dicitura, tecnicamente più corretta: “relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale, imminente per la pubblica incolumità documentata da analisi strumentale.” Controdeduzione all’osservazione: osservazione accolta; si è proceduto alla modifica del testo.
- 60 Il Municipio Medio Levante chiede di cancellare il comma 3 dell’Art. 4 in quanto contrastante con quanto riportato all’art. 2 comma 3 punto 1; controdeduzione all’osservazione: a seguito della modifica apportata al comma 3 dell’art. 4 a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n. 58, quanto osservato dal Municipio viene meno.
- 61 Gli Ordini Agronomi e Forestali e i Collegi Agrotecnici e Periti Agrari chiedono che vengano meglio specificate le specializzazioni dei “professionisti competenti in materia”, inserendo le diciture esatte dei singoli titoli di studio (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario) Controdeduzione all’osservazione: osservazione accolta analogamente a quanto già controdedotto al n. 43; si è proceduto alla modifica del testo.
- 62 Il Municipio Centro Ovest chiede di sostituire la dicitura “Il Comune inoltre potrà eseguire o fare eseguire” con la dicitura “Il Comune inoltre dovrà entro 30 giorni dalla richiesta eseguire o fare eseguire”; controdeduzione all’osservazione: quanto richiesto non è accoglibile sia in quanto limitativo nei confronti delle attività dei liberi professionisti sia in quanto non sostenibile in termini di risorse umane e strumentali da parte del Comune.
- 63 Il Municipio Medio Levante chiede di sostituire la dicitura del titolo “Morte dell’albero” con la dicitura “Abbattimento di alberi o arbusti morti”; controdeduzione all’osservazione: richiesta accolta; si è proceduto a modificare il testo.
- 64 Il Municipio Medio Levante chiede di sostituire la dicitura “Il Comune inoltre potrà eseguire o fare eseguire” con la dicitura “Il Comune inoltre dovrà entro 30 giorni dalla richiesta eseguire o fare eseguire”; controdeduzione all’osservazione: quanto richiesto non è accoglibile, relativamente all’obbligo di sopralluogo, in quanto non sostenibile in termini di risorse umane e strumentali da parte del Comune, mentre risulta accoglibile per quanto concerne l’indicazione di un termine temporale (fissato in 15 giorni) entro il quale effettuare l’eventuale sopralluogo. In tale ottica è stato anche inserito l’obbligo da parte del privato di conservare per 15 giorni il materiale vegetale di risulta dall’abbattimento.
- 65 Si accoglie l’osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio inserendo la dicitura “facendo comunque salvi gli adempimenti autorizzativi previsti in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 ne s. m. e i.”
- 66 Confagricoltura chiede di indicare tempi certi per il rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione all’abbattimento delle piante morte; controdeduzione all’osservazione: l’articolato del presente comma non

prevede il rilascio da parte del Comune, trattandosi di piante morte, di una autorizzazione preventiva all'abbattimento, ma solo la possibilità di controllare a posteriori quanto dichiarato dal privato. Per garantire ciò, si è proceduto a modificare in tal modo parte del testo del comma: "Il materiale di risulta dell'abbattimento dovrà essere accantonato e conservato, per i successivi eventuali accertamenti da parte del Comune, per giorni 15 dalla data di abbattimento. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire, entro il suddetto termine, un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione nonché per verificare, sempre entro il predetto termine di 15 giorni, eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto".

- 67 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari si controdeduce, relativamente al comma 4 dell'art. 4, richiamando integralmente quanto riportato alla precedente punto 66.
- 68 Si rimanda al n.62.
- 69 Il Municipio Bassa ValBisagno chiede che, nel caso di un grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, un intervento immediato da parte delle Autorità competenti deve risultare sempre di carattere prioritario; controdeduzione all'osservazione: quanto previsto dal presente Regolamento non risulta in contrasto con le sovraordinate norme in materia di Protezione Civile e Pubblica Incolumità; per maggiore chiarezza, si è proceduto a modificare in tal modo parte del testo del comma: "Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà procedere all'abbattimento, previa semplice trasmissione al Comune di specifico atto di constatazione della situazione di fatto redatto e sottoscritto da professionisti abilitati (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario), dal Personale del Corpo Forestale dello Stato e/o dai Vigili del Fuoco, ciascuno per quanto di specifica competenza.
- 70 Il Municipio Ponente chiede di eliminare la parola "pubblica" dopo la parola "incolumità"; controdeduzione all'osservazione: richiesta accolta; si è proceduto a modificare il testo.
- 71 Si accoglie l'osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio sostituendo alla dicitura "tecnico abilitato" la dicitura "professionista abilitato", richiamando – in conformità alle osservazioni i cui ai nn. 43 e 61 – anche i relativi titoli di studio.
- 72 Confagricoltura chiede di indicare tempi certi per il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione all'abbattimento delle piante nel caso di stretta necessità; controdeduzione all'osservazione: accogliendo quanto osservato, si è ritenuto opportuno modificare l'articolato del presente comma in maniera tale da non prevedere il rilascio da parte del Comune, trattandosi di situazione caratterizzate da un grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose, di una autorizzazione preventiva all'abbattimento, ma solo la possibilità di controllare a posteriori quanto dichiarato dal privato. Per garantire ciò, si è proceduto a modificare in tal modo parte del testo del comma: "Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà

procedere all'abbattimento, previa semplice trasmissione al Comune di specifico atto di constatazione della situazione di fatto redatto e sottoscritto da professionisti abilitati (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario), dal Personale del Corpo Forestale dello Stato e/o dai Vigili del Fuoco, ciascuno per quanto di specifica competenza. Il materiale di risulta dell'abbattimento dovrà essere accantonato e conservato per i successivi accertamenti per giorni 15. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire, entro il suddetto termine, un sopralluogo per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto; qualora non fosse possibile effettuare un ripristino in situ potrà essere richiesta la compensazione provvedendo ad inserire nuove piante in ambito pubblico urbano o forestale. Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l'insussistenza dello stato di stretta necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione".

- 73 Si rimanda al n. 72.
- 74 Si rimanda la n. 62.
- 75 Il Municipio Val Polcevera chiede che, nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 punto 5 (ordine di abbattimento a seguito di sentenza), il proprietario non sia tenuto a presentare richiesta di autorizzazione ma solo a presentare specifica comunicazione; controdeduzione all'osservazione: richiesta accolta; si è proceduto a modificare il testo.
- 76 Il Municipio Medio Levante chiede che il testo del comma 6 punto 3 venga modificato inserendo un riferimento anche agli impianti tecnologici esistenti ed eliminando la frase "a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta"; controdeduzione all'osservazione: richiesta accolta parzialmente solo per quanto concerne il richiamo agli impianti tecnologici: l'eliminazione della precisazione inerente gli interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta è infatti in contrasto con i principi fondatori del presente Regolamento.
- 77 Il Municipio Medio Levante chiede che il testo del comma 6 dell'art. 4 venga modificato eliminando la parte che segue l'elencazione delle varie casistiche, in quanto "mera" ripetizione di quanto previsto dal successivo art. 5; controdeduzione all'osservazione: osservazione respinta in quanto la parte di cui si chiede l'eliminazione non è una mera ripetizione del successivo art. 5 ma una dettagliata descrizione della documentazione tecnica specifica che dovrà essere allegata all'istanza di autorizzazione il cui iter è descritto dettagliatamente all'art. 5.
- 78 Si accoglie l'osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio inserendo specifica dicitura a salvaguardia e coordinamento di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PUC.
- 79 Il Municipio Val Polcevera chiede che l'Art. 5 richiami l'Art. 16 "Sostituzioni a seguito di abbattimento di alberi di particolare pregio", pena perdita d'efficacia; controdeduzione all'osservazione: osservazione respinta in quanto l'Art. 5 e l'Art. 16 trattano fattispecie di alberi diversamente normate.
- 80 Il Municipio Medio Levante chiede una profonda riscrittura dell'Art. 5 al fine di trasferire, di fatto, sul Comune gli oneri di verifica e predisposizione delle richieste perizie tecniche previste invece dal Regolamento in capo al privato proprietario; controdeduzione all'osservazione: osservazione respinta poiché quanto richiesto risulta sia limitativo nei confronti delle attività dei

- liberi professionisti sia non sostenibile in termini di risorse umane e strumentali da parte del Comune.
- 81 Si accoglie l'osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio inserendo specifica dicitura.
  - 82 Confagricoltura chiede che in calce alle specifiche di cui al punto 9 dell'art. 5 venga inserita la dicitura "fatto salvo l'intrasportabilità delle piante nelle posizioni indicate"; controdeduzione all'osservazione: osservazione respinta in quanto il comma 8 dell'Art. 5 prevede, proprio per superare anche eventuali problemi logistici, che le piante abbattute senza autorizzazione vengano sostituite secondo il principio di compensazione o in situ.
  - 83 Il Municipio Centro Ovest chiede di sostituire la dicitura "Il Comune inoltre potrà eseguire o fare eseguire" con la dicitura "Il Comune inoltre dovrà entro 30 giorni dalla richiesta eseguire o fare eseguire"; controdeduzione all'osservazione: quanto richiesto non è accoglibile sia in quanto limitativo nei confronti delle attività dei liberi professionisti sia in quanto non sostenibile in termini di risorse umane e strumentali da parte del Comune.
  - 84 Il Municipio Centro Ovest chiede di eliminare l'intero comma 6; controdeduzione all'osservazione: quanto richiesto non è accoglibile in quanto l'eventuale cancellazione del comma determinerebbe un'incertezza a livello procedurale non ammissibile.
  - 85 Il Municipio Centro Ovest chiede di eliminare la dicitura "secondo il principio di compensazione o in situ"; controdeduzione all'osservazione: quanto richiesto non è accoglibile in quanto l'eventuale cancellazione della dicitura renderebbe troppo rigida la norma.
  - 86 Annullata
  - 87 Il Municipio Levante chiede di ridurre il valore del diametro delle piante di nuovo impianto; controdeduzione all'osservazione: si accoglie quanto richiesto sostituendo nella tabella la dicitura "diametro" con la dicitura "circonferenza" (cfr. anche osservazione n. 90).
  - 88 Confagricoltura chiede di introdurre al termine del comma la dicitura "quelle imposte dalla legge e dai vigenti regolamenti"; controdeduzione all'osservazione: si accoglie parzialmente quanto richiesto apportando al testo del comma la seguente modifica: "e quelle imposte dalle vigenti normative di legge".
  - 89 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di inserire una tabella riportante le distanze di impianto regolate dal codice civile si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto tale scelta potrebbe determinare la necessità di modificare periodicamente il testo del presente Regolamento solo per aggiornare i valori riportati in detta tabella
  - 90 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di ridurre il valore minimo del diametro delle piante di nuovo impianto in quanto eccessivo rispetto alle effettive disponibilità sul mercato vivaistico, si controdeduce accogliendo quanto richiesto sostituendo nella tabella la dicitura "diametro" con la dicitura "circonferenza".
  - 91 All'osservazione formulata dal WWF Italia in merito alla proposta di specificare meglio le sanzioni delle violazioni ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 6, si controdeduce accogliendo parzialmente quanto richiesto ed inserendo nell'Art. 6 un nuovo comma che rinvia all'Art. 25, articolo anch'esso opportunamente integrato con la voce "potature".

- 92 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di ridurre il valore minimo del diametro dei rami e delle branche oggetto di potatura, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo.
- 93 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di introdurre l'intervallo temporale nel quale effettuare le potature dei palmizi, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo.
- 94 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di inserire prescrizioni in merito alle modalità di disinfezione delle superfici di taglio, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo.
- 95 In analogia a quanto riferito in merito alla predente osservazione, anche in questo caso si controdeduce a quanto proposto da Confagricoltura accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo.
- 96 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di inserire una precisazione all'interno del testo del comma 9, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo.
- 97 All'osservazione formulata da WWF Italia in merito alla proposta di deroga ai periodi di potatura solo in caso di grave pericolo, si controdeduce accogliendo quanto richiesto in quanto già previsto dal comma 10.
- 98 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di sostituire il termine "di pertinenza" con il termine "rispetto", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo.
- 99 All'osservazione formulata da WWF Italia in merito alla proposta di correzione del richiamo all'art. 25, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 4 .
- 100 All'osservazione formulata da WWF Italia in merito alla proposta di eliminare la dicitura "ove possibile", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 8.
- 101 All'osservazione formulata dal Municipio Ponente, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 2 sub 1.
- 102 Si rimanda al n. 99.
- 103 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante di sostituire il termine "città" con il termine "Comune", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 5.
- 104 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante di modificare quanto previsto dal comma 3 in materia di sanzioni, si controdeduce respingendola in quanto trattasi di sanzioni pecuniarie.
- 105 All'osservazione formulata dal Municipio Levante di riordinare la numerazione dei commi dell'articolo, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 5.
- 106 Si accoglie l'osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio sostituendo la parola "Piemonte" con la parola "Liguria"

107. Si accoglie l'osservazione del Municipio Centro Ovest sostituendo la parola "Piemonte" con la parola "Liguria", confermando invece la necessità di un prezzario di riferimento per il calcolo dell'indennizzo.
- 108 All'osservazione formulata dal Municipio Centro Ovest, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 5 punto d (cfr. anche osservazioni nn. 109 e 110).
- 109 All'osservazione formulata dal Municipio Ponente, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 5 punto d (cfr. anche osservazioni nn. 108 e 110).
- 110 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante, si controdeduce accogliendo parzialmente quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 5 punto d (cfr. anche osservazioni nn. 108 e 109).
- 111 Si accoglie l'osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio eliminando i commi da 1 a 4 dell'art. 9.
- 112 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di sostituire il termine "potrà" con il termine "dovrà", si controdeduce richiamando quanto già risposto in merito ai punti nn. 62, 68 e 74.
- 113 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla richiesta di eliminazione del comma 6, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene utile il contenuto del comma stesso.
- 114 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla richiesta di formulazione di specifiche su sistemi di protezione delle piante in ambito di cantiere, si controdeduce rinviando a specifici provvedimenti dirigenziali l'elencazione di dette specifiche.
- 115 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla richiesta di soppressione del comma 1, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene utile il contenuto del comma stesso.
- 116 All'osservazione formulata da WWF Italia in merito alla richiesta di inasprimento delle sanzioni, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene adeguato il valore della sanzione già prevista dall'art. 25 del Regolamento.
- 117 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di inserire l'elenco della vigente normativa in materia di prodotti fitosanitari, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto appesantirebbe il corpo del Regolamento obbligando altresì a modificare il Regolamento stesso ad ogni intervenuta modifica della normativa in materia.
- 118 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 5.
- 119 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 5.
- 120 All'osservazione formulata dal Municipio Centro Ovest, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 2 - terzo sub comma.
- 121 All'osservazione formulata da WWF Italia in merito alla richiesta di estensione del divieto di messa a dimore di specie non autoctone e di inasprimento delle sanzioni, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene corretto il testo del comma ed adeguato il valore della sanzione già prevista dall'art. 25 del Regolamento.

- 122 All'osservazione formulata dalla Direzione Urban lab e Gestione del Territorio in merito alla richiesta di sostituire la dicitura "da rispettare" con la dicitura "consigliate", si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene corretto il testo del comma.
- 123 All'osservazione formulata dal Municipio Centro Ovest, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 2.
- 124 All'osservazione formulata dal Municipio Ponente, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 2.
- 125 All'osservazione formulata dalla Direzione Urban lab e Gestione del Territorio in merito alla richiesta di sostituire la dicitura "albero di pregio" con la dicitura "albero di particolare pregio", si controdeduce apportando le opportune modifiche al testo del Regolamento.
- 126 All'osservazione formulata dal Municipio Centro Ovest in merito alla proposta di sostituire il termine "potrà" con il termine "dovrà", si controdeduce richiamando quanto già risposto in merito ai punti nn. 62, 68 e 74.
- 127 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante, si controdeduce accogliendo le modifiche al testo ma respingendo la richiesta di vincolare, esplicitandolo, alla sussistenza anche di uno solo dei requisiti la classificazione come albero di particolare pregio in quanto devono invece essere rispettati tutti i requisiti indicati.
- 128 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di limitare l'obbligo di autorizzazione preventiva alle sole potature straordinarie anche se interessanti alberi di particolare pregio, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto limiterebbe eccessivamente il potere di tutela e salvaguardi delle piante in argomento.
- 129 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di eliminazione del comma, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene comunque utile mantenere il comma in argomento.
- 130 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di non prevedere sanzioni in caso di potature non autorizzate anche se interessanti alberi di particolare pregio, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto limiterebbe eccessivamente il potere di tutela e salvaguardi delle piante in argomento.
- 131 All'osservazione formulata da WWF Italia in merito alla richiesta di aumentare le dimensioni delle piante di nuovo impianto, si controdeduce accogliendo l'osservazione e sostituendo la dicitura "circonferenza" con la dicitura "diametro" nella tabella di cui al comma 2 dell'Art. 16.
- 132 All'osservazione formulata dalla Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio in merito alla insufficienza dei diametri indicati in tabella e quindi alla necessità di valutare il singolo caso con riferimento al controvalore ornamentale della pianta abbattuta, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto i valori dei diametri indicati in tabella corrispondono ai diametri effettivamente disponibili sul mercato vivaistico.
- 133 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di non prevedere sanzioni in caso di potature non autorizzate anche se interessanti alberi di particolare pregio, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto limiterebbe eccessivamente il potere di tutela e salvaguardi delle piante in argomento.

- 134 All'osservazione formulata dalla Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 17.
- 135 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di eliminazione del comma, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene comunque utile mantenere il comma in argomento.
- 136 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 18.
- 137 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante in merito alla proposta di modifica del testo del Regolamento al fine di normare anche la conduzione dei cani da parte dei loro proprietari all'interno delle aree verdi, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto argomento di competenza e già normato da altro Regolamento comunale.
- 138 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di modifica del testo del Regolamento al fine di normare anche la conduzione dei cani da parte dei loro proprietari all'interno delle aree verdi, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto argomento di competenza e già normato da altro Regolamento comunale.
- 139 All'osservazione formulata dal WWF Italia, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 19.
- 140 All'osservazione formulata dal Municipio Centro Ovest in merito alla proposta di inserire un nuovo articolo inerente le "Cave, i muri di contenimento ed assimilabili", si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto argomento di competenza e già normato da svariata normativa tra cui la Legge regionale n. 62/92.
- 141 All'osservazione formulata dal Municipio Media Val Bisagno in merito alla proposta di inserire un nuovo articolo inerente le "Cave, i muri di contenimento ed assimilabili", si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto argomento di competenza e già normato da svariata normativa tra cui la Legge regionale n. 62/92.
- 142 All'osservazione formulata dal Municipio Centro Ovest in merito alla proposta di sostituire il termine "è sconsigliato" con il termine "è proibito", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 21.
- 143 All'osservazione formulata dal Municipio Media Val Bisagno in merito alla proposta di sostituire il termine "è sconsigliato" con il termine "è proibito", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 21.
- 144 Relativamente all'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla possibilità o meno di procedere al diserbo mediante l'uso del fuoco o diserbanti chimici si controdeduce rinviando a quanto già indicato relativamente ai precedenti nn. 142 e 143.
- 145 All'osservazione formulata dal WWF Italia in merito alla proposta di sostituire il termine "è sconsigliato" con il termine "è proibito", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 21.
- 146 All'osservazione formulata dal WWF Italia in merito alla proposta di vietare la chiusura degli specchi d'acqua, si controdeduce accogliendo parzialmente quanto richiesto lasciando salva la possibili di effettuare interventi autorizzati dalle competenti autorità in materia di igiene e salute.

- 147 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante in merito alla proposta di inserire la dicitura "del presente Regolamento", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 23.
- 148 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di inserire la dicitura "alberate" al posto di "piantate", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 23.
- 149 All'osservazione formulata da Confagricoltura in merito alla proposta di eliminazione del comma 7, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene comunque utile mantenere il comma in argomento.
- 150 All'osservazione formulata dal Municipio Ponente in merito alla proposta di prevedere, in aggiunta alle sanzioni di cui all'art. 25 del Regolamento, la revoca del titolo edilizio, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto argomento di competenza e già normato da altra e sovraordinata normativa.
- 151 All'osservazione formulata da WWF Italia in merito alla richiesta di estendere l'elenco degli organi addetti alla vigilanza, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene corretto il testo del comma ed adeguato il valore della sanzione già prevista dall'art. 25 del Regolamento.
- 152 All'osservazione formulata dal Municipio Medio Levante in merito alla proposta di inserire la dicitura "irrogate", si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo dell'articolo 25.
- 153 All'osservazione formulata da WWF Italia in merito alla tabella riportante le sanzioni, si controdeduce accogliendo le parti inerenti gli errori di trascrizione ma respingendo la richiesta di incremento delle sanzioni in quanto i valori riportati nel Regolamento sono quelli determinati per legge.
- 154 All'osservazione formulata dalla Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio, si controdeduce accogliendo quanto richiesto ed apportando le opportune modifiche al testo del comma 1 dell'articolo 25.
- 155 All'osservazione formulata dagli Ordini Agronomi e Forestali e dai Collegi Agrotecnici e Periti Agrari in merito alla proposta di incrementare gli importi delle sanzioni, si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto i valori riportati nel Regolamento sono quelli determinati per legge.
- 156 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla richiesta di inserire la dicitura "la città" al secondo cpv. del punto 1 dell'art.1 si controdeduce respingendo la richiesta in quanto, oltre a non essere chiaro il punto di inserimento, si ritiene la stessa limitativa rispetto al contesto generale del paragrafo.
- 157 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito all'inserimento dei "prati ricchi di biodiversità" nell'elenco di cui al punto 4. dell'art. 1 si accoglie l'osservazione inserendo la dicitura richiesta.
- 158 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito all'inserimento tra le fattispecie oggetto di protezione la "vegetazione erbacea che presenti particolare pregio" ed i "paesaggi degradati" si controdeduce respingendo l'osservazioni per le stesse motivazioni di cui alle precedenti osservazioni nn. 35 e 36.

- 159 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla definizione della composizione della Consulta si controdeduce respingendo l'osservazione per le stesse motivazioni di cui alla precedente osservazione n. 42.
- 160 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito all'inserimento tra i compiti del Comune il “Garantire la salvaguardia delle specie arboree pubbliche e private secondo quanto stabilito nel presente Regolamento” si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto ridondante rispetto al contenuto dell'Art. 2 del Regolamento.
- 161 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla sostituzione del termine “potrà” con il termine “dovrà” si controdeduce respingendo l'osservazioni per le stesse motivazioni di cui alle precedenti osservazioni nn. 62 ve 74.
- 162 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito al fatto che il criterio di discriminazione degli alberi abbattibili “liberamenre” - se aventi un diametro inferiore a 25 cm - sembra troppo “permissivo” si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si ritiene il suddetto limite già estremamente riduttivo.
- 163 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito al fatto di specificare meglio le tipologie degli alberi fruttiferi oggetto di salvaguardia si controdeduce accogliendo l'osservazione e modificando in tal senso il punto 3 dell'art. 4.
- 164 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla sostituzione del termine “potrà” con il termine “dovrà” si controdeduce respingendo l'osservazione per le stesse motivazioni di cui alle precedenti osservazioni nn. 62 ve 74.
- 165 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alle modalità di abbattimento di alberature per “stretta necessità” si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto lo stato di “stretta necessità” (derivante da grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose) e quindi l'urgenza di intervenire è in contrasto con i tempi più lunghi necessari per l'effettuazione di un controllo obbligatorio preventivo con successivo rilascio di un assenso scritto da parte degli uffici comunali.
- 166 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alle modalità di abbattimento di alberature per motivi di “straordinarietà” si controdeduce: a) accogliendo la modifica proposta per il cpv. 1 ed in tal senso modificandolo; b) precisando che la l'obbligo di perizia preventiva e di interventi a mitigazione dell'abbattimento sono già previsti dall'articolato del Regolamento; c) respingendo invece l'osservazione relativa al cpv. 3 in quanto non propone soluzioni alternative; d) precisando che il cpv. 4 contiene già la dicitura che si richiede di inserire.
- 167 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito

- agli aspetti urbanistici dei cpvv. 6 e 7 del punto 6 dell'Art. 4 si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto materia di specifica competenza del PUC e relative norme di attuazione.
- 168 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla eliminazione della procedura di “silenzio-assenso” trascorsi i previsti 30 giorni dalla data di presentazione della istanza si controdeduce respingendo l'osservazione per le stesse motivazioni di cui alle precedenti osservazioni nn. 83 e 84.
  - 169 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di dare “priorità” alla sostituzione in situ delle piante da abbattere si controdeduce accogliendo l'osservazione stessa e provvedendo alla modifica del testo del punto 8.
  - 170 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di valutare i nuovi impianti anche in funzione dello sviluppo finale e dei tempi di accrescimento delle piante si controdeduce accogliendo l'osservazione stessa e provvedendo alla modifica del testo del punto 9.
  - 171 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alle modalità di potatura a regola d'arte si controdeduce accogliendo l'osservazione stessa e provvedendo alla modifica parziale del testo del punto 3 dell'Art.6.
  - 172 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di tutelare le radici durante i lavori stradali si controdeduce accogliendo parzialmente l'osservazione e rinviando a quanto già previsto dal Regolamento in particolare agli Artt. 7 e 8.
  - 173 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla sostituzione del termine “solitamente” con il termine “sempre significativamente” si controdeduce accogliendo l'osservazione stessa e provvedendo alla modifica parziale del testo del punto 8 dell'Art. 6.
  - 174 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di porre attenzione anche alla profondità degli interventi oggetto del punto 5 dell'art. 7 si controdeduce accogliendo l'osservazione stessa e provvedendo alla modifica parziale del testo del punto medesimo.
  - 175 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di specificare meglio l'articolato del punto 7 dell'art. 7 si controdeduce accogliendo l'osservazione stessa e provvedendo alla modifica parziale del testo del punto medesimo.
  - 176 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla modestia della richiesta di indennizzo prevista in caso di danneggiamento e/o abbattimento degli alberi si controdeduce respingendo l'osservazione stessa in quanto le modalità di calcolo del danno oggetto di “indennizzo” previste dal Regolamento non intendono essere vessatorie in quanto trattasi di danno di natura incidentale. Nel caso invece di un danno di natura dolosa, allo stesso è prevista l'applicazione delle sanzioni di Legge.


- 177 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito ai criteri di individuazione dei valori dell'indice “d” di localizzazione si controdeduce accogliendo l'osservazione e apportando le opportune modifiche al testo del comma 5 punto d (cfr. anche le osservazioni nn. 108, 109 e 110).
- 178 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito ai primi 4 punti dell'art. 9 della prima versione del Regolamento si controdeduce precisando che detti punti sono stati tutti eliminati in recepimento a specifica osservazione della civica Direzione Urban Lab e Gestione del Territorio (cfr. precedente osservazione n. 111).
- 179 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla contraddittorietà del punto in esame si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto gli interventi in sottosuolo non sono “obbligatoriamente e genericamente” incompatibili con la conservazione delle piante.
- 180 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di specificare la profondità delle aiuole in funzione alla tipologia di alberature previste si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto, nel caso di verde pensile, il PUC e le Norme UNI riportano già esattamente detti valori mentre, nel caso di aiuole in piena terra, il problema non si pone (ovviamente nel caso di parcheggi su bancate rocciose non è il caso di prevedere l'impianto di alberi).
- 181 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla comunicazione preventiva ai residenti interessati si controdeduce accogliendo l'osservazione e modificando opportunamente il testo del punto 2 dell'Art. 10.
- 182 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla comunicazione preventiva ai residenti interessati si controdeduce accogliendo l'osservazione e modificando opportunamente il testo del punto 3 dell'Art. 10.
- 183 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla richiesta di inserire anche la “lotta alle zanzare” si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto richiesto esula dalle competenze e finalità del Regolamento in oggetto.
- 184 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla richiesta di inserire la frase “col clima e col paesaggio ligure, e non infestanti” si controdeduce accogliendo l'osservazione e apportando le opportune modifiche al testo del comma 2 cpv. 3 (cfr. anche l'osservazione n. 120).
- 185 Si rimanda alla osservazione n. 180.
- 186 Si rimanda alla osservazione n. 125.
- 187 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla richiesta di aggiungere la dicitura “sia pubblici che privati” si

- controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si rinvia ai successivi provvedimenti specifici attuativi della linea di indirizzo formulata dal Regolamento.
- 188 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla richiesta di prevedere specifici regolamenti d'uso per ogni singolo Parco Storico si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto si rinvia ai successivi provvedimenti specifici attuativi della linea di indirizzo formulata dal Regolamento in oggetto.
- 189 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla presupposta natura “fittizia” degli itinerari artistico-culturali-letterari si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto trattasi non di osservazione costruttiva ma di pura ipotesi priva di basi e presupposti reali.
- 190 Si rimanda alla osservazione n. 188.
- 191 Si rimanda alle osservazioni nn. 142, 143 e 145 per quanto concerne la sostituzione del termine “sconsigliato” con “vietato”; per quanto concerne invece la proposta di inserire il divieto di utilizzare i corsi d'acqua come discariche, non si ritiene opportuno accogliere detta richiesta in quanto tale divieto è già previsto da norme sovraordinate.
- 192 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla richiesta di prevedere il mantenimento o la ricreazione del regime idraulico dello specchio acqueo naturale o artificiale si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto trattasi di fattispecie già regolate da norme sovraordinate.
- 193 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di specificare meglio le tipologie dei motivi eccezionali previsti dal comma si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto compilare un elenco a priori di dette tipologie non sarebbe sicuramente esaustivo trattandosi appunto di situazioni eccezionali.
- 194 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di inserire un ulteriore punto inerenti i laghetti ed i “giochi d'acqua” presenti all'interno dei Parchi Storici Comunali si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto trattasi di manufatti già sottoposti a vincoli paesaggistici e monumentali statali.
- 195 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla necessità di porre dei criteri per la tutela delle tipologie di verde di cui all'Art. 23 si controdeduce accogliendo parzialmente l'osservazione e modificando di conseguenza il testo del punto 4 dell'Art. 23 prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'Art. 23 alle aree di pertinenza di edifici sottoposti a vincoli paesaggistici e monumentali statali.
- 196 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente in merito alla proposta di spostamento del punto 6 dall'Art. 23 all'Art. 4 si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto non la si ritiene migliorativa.

197 All'osservazione formulata da AIAPP Liguria – Associazione Amici dei Parchi di Nervi – Italia Nostra Sezione di Genova – Legambiente si controdeduce respingendo l'osservazione in quanto non si ritiene il contenuto del punto 7 in contrasto con le altre parti del Regolamento.

198 Si rimanda alla osservazione n. 151.

199 Si rimanda alla osservazione n. 155.



**Allegato 1 – Comunicazione per l'abbattimento di alberi morti**  
Marca da boll o secondo Legge

Al Dirigente della Direzione .....  
del Comune di Genova

Il sottoscritto..... nato a ..... il residente in  
..... via ..... n° .....

Tel. ....

in qualità di:

- proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- altro .....

dell'area su cui insistono gli alberi

**COMUNICA**

La necessità di dover abbattere n. .... albero/i situato/i in un immobile sito nel Comune di Genova  
via ..... n. .... identificato al catasto al Foglio  
..... mappale .....

**DATI TECNICI:**

Albero di particolare pregio (barrare se di particolare pregio) *	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) (misurata a 120 cm di altezza dal suolo)	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta
<input type="checkbox"/>				Morte della pianta

Genova, li .....

firma

**ALLEGATI:**

- 1) - Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i.
- 2) - Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i.
- 3) - Relazione di un tecnico abilitato e competente.

\* Sono alberi di particolare pregio quelli vincolati a livello comunale



**Allegato 2 – Domanda di autorizzazione per l'abbattimento**  
Marcada bollo secondo Legge

Al Dirigente della Direzione ..... del Comune di  
Genova

Il sottoscritto..... nato a ..... il ..... residente in  
..... via ..... n° .....

Tel. ....

in qualità di:

- proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- altro .....

dell'area su cui insistono gli alberi

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione per l'abbattimento di n. .... albero/i situato/i in un immobile sito nel  
Comune di Genova via ..... n. .... identificato al  
catasto al Foglio ..... mappale .....

DATI TECNICI:

Albero di particolare pregio (barrare se di particolare pregio) *	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) (misurata a 120 cm di altezza dal suolo)	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				


Genova, li .....

firma

ALLEGATI:

- 1) - Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i
- 2) - Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i
- 3) - Relazione di un tecnico abilitato e competente

\* Sono alberi di particolare pregio quelli vincolati a livello comunale



**Allegato 3 – Domanda di valutazione albero di particolare pregio**  
Marcada bollo secondo Legge

Al Dirigente della Direzione .....  
del Comune di Genova

Il sottoscritto..... nato a ..... il ..... residente in  
..... via ..... n° .....

Tel. ....

in qualità di:

- proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- altro .....

dell'area su cui insistono l'/gli albero/i

**CHIEDE**

Che sia valutata/e la/le pianta/e di seguito elencata/e quale albero/i di particolare pregio situato/i in  
un immobile sito nel Comune di Genova via ..... n.  
..... identificato al catasto al Foglio ..... mappale  
.....

**DATI TECNICI:**

Albero	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) misurata a 130 cm di altezza dal suolo	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Genova, li .....

firma

**ALLEGATI:**

- 1) - Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i
- 2) - Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i
- 3) - Motivazione riconoscimento albero di pregio

**Allegato 4 – Verifica caratteri per individuazione pianta di particolare pregio secondo i seguenti criteri:**

- dimensione: diametro del tronco, misurato a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale.